



Seduta del

18 febbraio 2020

Comunicata il

20 febbraio 2020

Protocollo n.

98

Interpellanza Spadarotto

concernente le strutture diurne complementari alla scuola nel Cantone dei Grigioni

Risposta del Governo

Nel primo anno scolastico (2013/14) successivo all'entrata in vigore dell'ordinanza sulle ulteriori strutture diurne (ordinanza sulle strutture diurne; CSC 421.030), 44 di 113 enti scolastici esistenti all'epoca proponevano offerte riconosciute nel settore delle ulteriori strutture diurne, e in totale l'utenza ha fatto ricorso a 233 107 unità di assistenza. Da allora, sia la domanda, sia l'offerta sono costantemente aumentate. Nell'anno scolastico 2019/20 in corso, 71 degli 88 enti scolastici propongono offerte riconosciute dal Cantone. Nell'ultimo anno scolastico 2018/19 conteggiato l'utenza ha fatto capo a un totale di 327 114 unità di assistenza. Di conseguenza, oggi oltre l'80 per cento di tutti gli enti scolastici propone offerte di assistenza riconosciute nel settore scolastico. In più, nel corso di sei anni scolastici il numero di unità di assistenza a cui si è fatto ricorso è aumentato di un terzo. Ciò è dimostrazione non solo del crescente bisogno di assistenza extrascolastica menzionato nell'interpellanza, ma anche del fatto che gli enti scolastici soddisfano tale esigenza.

Il bisogno di otto allievi rappresenta soltanto un numero a partire dal quale gli enti scolastici sono tenuti a offrire strutture di assistenza. Tale numero è irrilevante per l'erogazione di sussidi cantonali. Il Cantone versa dei sussidi anche se gli enti scolastici propongono delle offerte di assistenza nonostante non sia stato raggiunto il bisogno minimo. Già oggi il Cantone versa dei sussidi anche a delle offerte di assistenza proposte al di fuori degli orari scolastici, ad esempio durante le vacanze scolastiche. Tuttavia, per tale settore non si applica la legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica; CSC 421.000), bensì la legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (CSC 548.300).

Gli enti scolastici devono pubblicare le offerte e gli orari di assistenza al più tardi due mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico. Per il rilevamento a priori del bisogno è indispensabile disporre della griglia oraria per il prossimo anno scolastico perché altrimenti le persone esercitanti l'autorità parentale non sono in grado di valutare se hanno bisogno di assistenza o no. Il momento dell'allestimento della griglia oraria dipende in misura importante tra l'altro da dimissioni (termine di disdetta a fine marzo) e cambiamenti dei volumi di lavoro degli insegnanti. In molti casi non è perciò possibile pubblicarla prima. Diversi enti scolastici aggirano tale problematica garantendo

già al momento del rilevamento del bisogno e su base volontaria alle persone esercitanti l'autorità parentale di mettere a disposizione l'offerta di assistenza, indipendentemente dall'effettivo bisogno.

In merito alle domande 1 e 2: come risulta dalle cifre menzionate riguardo all'evoluzione delle ulteriori strutture diurne, attualmente la grande maggioranza degli enti scolastici offre delle strutture di assistenza. Inoltre, molti enti scolastici hanno migliorato le loro offerte sia dal punto di vista qualitativo, sia dal punto di vista quantitativo. Questo ha contribuito a fare in modo che nel corso di sei anni scolastici la domanda comunque già crescente sia aumentata di circa 100 000 unità di assistenza e che presumibilmente continuerà a crescere ancora per un certo periodo, anche se non più allo stesso ritmo. Dato lo sviluppo positivo il Governo ritiene perciò che nell'immediato non siano necessari degli adeguamenti legislativi. Esso è tuttavia disposto a esaminare una riduzione del numero di allievi a partire dal quale gli enti scolastici sono tenuti a offrire strutture di assistenza nonché il settore assistenza durante le vacanze scolastiche, nel quadro di una panoramica di tutte le richieste espresse in relazione alla legge scolastica, incluso il diritto derivato, in occasione della prevista revisione parziale.

In merito alla domanda 3: conformemente all'art. 27 della legge scolastica nonché all'art. 8 dell'ordinanza sulle strutture diurne, la competenza per ulteriori strutture diurne nonché per l'attività e il finanziamento spetta agli enti scolastici. Come indicato sopra, le norme legislative vigenti per il settore scolastico offrono le stesse possibilità (sussidi cantonali già a partire da un allievo e per l'assistenza durante le vacanze scolastiche) valide per il settore complementare alla famiglia. L'evoluzione delle ulteriori strutture diurne osservata negli ultimi anni dimostra chiaramente che la grande maggioranza degli enti scolastici è disposta a soddisfare la crescente domanda di offerte di assistenza. Secondo il Governo, le ragioni o gli stimoli per gli enti scolastici per creare un'offerta di assistenza compatibile con l'esercizio della professione o per ampliare un'offerta esistente sono sufficienti già oggi. Esso ritiene perciò che in questo contesto non siano necessari ulteriori adeguamenti, almeno non a livello di legge.



Il Presidente:

Dr. Chr. Rathgeb

In nome del Governo

Il Cancelliere:

Daniel Spadin